

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00044/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2020, proposto dall'impresa Sifi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di capofila della associazione temporanea di scopo costituita con l'Università degli Studi di Catania e l'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Scienze Biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Motta e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

contro

- l'Assessorato regionale alle Attività Produttive e il Dipartimento regionale delle Attività Produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via V. Villareale, n. 6;

nei confronti

- delle imprese Elettrocostruzioni S.r.l., Antem S.r.l., Next04 S.r.l., Cusumano S.r.l.

Società Agricola, Advanced Technology Solutions S.r.l., Ac2 S.r.l., Informamuse S.r.l., Telereading S.r.l., T.M.R. S.r.l., A.A.T.-Agroindustry Advanced Technologies S.p.A., in persona dei rispetti legali rappresentanti *pro tempore*, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana n.3200/5S del 28.10.2019 - pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive in data 28.10.2019 e notificato alla ricorrente il 30.10.2019 - relativo all'Azione 1.1.5 "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca" del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14.06.2017 e s.m.i., col quale sono stati approvati: a) la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse (con l'evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili) di cui all'Allegato 1 e b) l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni, in forma sintetica, di cui all'Allegato 2, nella parte in cui ha inserito il progetto della ricorrente - contrassegnato col codice n. 08CT2120090301 e numero d'ordine 118 - fra le operazioni definitivamente non ammesse di cui all'Allegato 2;

2) della nota del Dirigente del Servizio 5.S - Innovazione Tecnologica e Politiche per lo Sviluppo Economico del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive prot. n. 65604 del 30.10.2019, con cui si è provveduto a notificare il sopramenzionato D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'Azione 1.1.5 del PO FESR 2014-2020 della Regione Sicilia di cui all'Avviso

pubblico approvato D.D.G. n.1349/5.S del 14.06.2017 unitamente agli esiti dell'istanza di riesame prot. n. 60151 del 04.10.2019;

3) del Verbale 35R_115 - trasmesso alla ricorrente in uno alla nota sub 2) - con cui la Commissione di Valutazione ha esaminato e ritenuto non accoglibili le motivazioni della istanza di riesame della ricorrente (convalidando l'errata valutazione già effettuata per il Criterio 4 dall'esperto del Roster di cui al successivo sub 4) e, per tale ragione, la non ammissibilità del progetto della Società ricorrente;

4) della scheda di valutazione dell'Esperto economico finanziario di cui al catalogo Roster, la scheda riepilogativa dei punteggi, il verbale della Commissione di valutazione 15-115 di convalida delle schede di valutazione di entrambi gli esperti, con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici riferiti al progetto della ricorrente, ad essa trasmesse a mezzo pec in data 23.09.2019, in uno alla nota prot. n.57543, a firma del Dirigente responsabile p.t. del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Attività Produttive (e tale nota di trasmissione);

5) del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 2836/5.S del 19.09.2019, come rettificato dal DDG 2842/5.S del 20.09.2019 con cui, in relazione alla medesima Azione, sono stati approvati: a) la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse (con l'evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili) di cui all'Allegato 1 e b) l'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni, in forma sintetica, nella parte in cui ha inserito il progetto della ricorrente fra le operazioni non ammesse;

6) di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa, per quanto occorra e nei limiti d'interesse, la nota, non altrimenti conosciuta negli estremi, fra quelle richiamate nel DDG 3200/2019 di trasmissione dell'istanza di riesame prot.n. 60151 del 04.10.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di formale costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intime;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;

Ritenuto, al sommario esame della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da adeguato *fumus boni iuris* poiché non è irragionevole il mancato superamento della valutazione di ammissibilità compiuta dall'Esperto economico-finanziario nonostante il giudizio positivo espresso dall'Esperto tematico circa il dimensionamento, le risorse e i ruoli del partenariato, trattandosi di valutazioni tecnico - discrezionali attinenti a due aspetti progettuali comunque distinti e, peraltro, oggetto di riesame conclusosi con conferma del primo giudizio formulato;

Ritenuto che *rebus sic stantibus* – e in disparte l'approfondimento della questione circa la sussistenza dell'interesse al ricorso – difetta, comunque, l'attualità del paventato *periculum*, poiché anche l'eventuale riconoscimento, innanzitutto, degli altri due punti richiesti al fine del raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 81 e del conseguenziale inserimento nell'elenco delle operazioni ammissibili, non consentirebbe l'accesso al beneficio che è attualmente erogabile soltanto per le operazioni ammesse e finanziabili che hanno avuto attribuiti fino a 85 punti complessivi;

Ritenuto, perciò, che la domanda cautelare va respinta;

Ritenuto, tuttavia, che, in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (Allegato 1 operazioni finanziabili e non finanziabili), come del resto

richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente è autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti web indicati nell'art. 3 del D.D.G. n. 1349/5 del 14 giugno 2017 dell'Assessorato Regionale resistente, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, comunque, in ragione della materia trattata, di fissare la pubblica udienza di trattazione del merito del ricorso, indicata in dispositivo;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare vanno compensate in

ragione della mancata proposizione di difese scritte da parte delle amministrazioni resistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, respinge la domanda cautelare.

Ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini specificati in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 9 dicembre 2020, ore di rito.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO